

Proposta di riformulazione del nuovo testo dell'articolo 17 del Testo Integrato della Disciplina del Mercato

17.3 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico ciascun operatore può richiedere l'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera e), allegando una dichiarazione resa dall'utente del dispacciamento del punto di offerta, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relativamente a detto punto di offerta.

17.4 La dichiarazione di cui al comma 17.3 può essere resa anche da un operatore, autorizzato a presentare offerte presso il punto di offerta, che sia stato altresì delegato dal rispettivo utente del dispacciamento ad autorizzare altro operatore a presentare offerte per il medesimo punto. In tale caso, la dichiarazione deve essere corredata da copia della delega.

17.6. Qualora uno o entrambi i termini di cui al comma 17.5, lettere b) e c), siano successivamente modificati, l'operatore richiedente presenta al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini. Tale dichiarazione riporta l'indicazione di:

- a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della modifica;
- b) nuova data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta, e/o
- c) nuova data sino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta; ovvero
- d) data a partire dalla quale l'operatore richiedente non ha più titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.

17.6.bis Qualora le modifiche di cui al comma 17.6 siano comunicate al GME dall'utente del dispacciamento, o dall'operatore delegato ai sensi del comma 17.4, il GME dà seguito alla comunicazione anche in assenza della dichiarazione dell'operatore richiedente.

17.7 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Ai fini delle verifiche di validità di cui al successivo Articolo 28 tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME. Per le richieste di cui ai precedenti commi 17.3, 17.4, 17.6 e la comunicazione di cui al comma 17.6bis, gli effetti si producono entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse e comunque non prima della data di cui ai precedenti commi 17.5, lettera b), e 17.6, lettera b).